

Direzione Tecnica
Il Direttore

RETE FERROVIARIA ITALIANA
(secondo indirizzo)
LORO SEDI

**VERIFICATORI INDIPENDENTI DI
SICUREZZA**
(secondo indirizzo)
LORO SEDI

CENTRI DI FORMAZIONE RICONOSCIUTI
(secondo indirizzo)
LORO SEDI

ITALFERR S.p.A.
Direzione Tecnica
U.O. Sicurezza, Manutenzione ed
Interoperabilità
m.foresta@italferr.it

**AGENZIA NAZIONALE PER LA
SICUREZZA DELLE FERROVIE**
piazza della Stazione, 45
50123 FIRENZE

p.c. **RETE FERROVIARIA ITALIANA**
Sig. Amministratore Delegato
SEDE

Oggetto: Trasmissione della disposizione di esercizio n. 12 del 12/07/2016

Allegato: 1.

Unita alla presente si trasmette la disposizione di esercizio n. 12 del 12/07/16 recante "Modifiche all'Istruzione per il servizio dei deviatori in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale".

La disposizione di esercizio entra in vigore il 15/01/2017 e si applica all'infrastruttura ferroviaria nazionale con esclusione delle linee nelle quali il personale dei treni interviene nel controllo degli incroci.

Appena pronti, saranno resi disponibili nell'apposita sezione del sito aziendale (e-pod.rfi.it), il file in formato pdf dell'aggiornamento, nonché il testo completo aggiornato dell'ISD.

Cordiali saluti,

Donato Carillo


Direzione Tecnica
Il Direttore

DISPOSIZIONE DI ESERCIZIO N° 12 del 12 LUG. 2016

“Modifiche all’Istruzione per il servizio dei deviatori in uso sull’infrastruttura ferroviaria nazionale”

**Il Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale
Rete Ferroviaria Italiana - RFI S.p.A.**

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 recante “Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2005/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie” e successive modifiche e integrazioni;

VISTI il decreto n. 4/2012 del 9 agosto 2012 e la direttiva n. 1/dir/2012 del 9 agosto 2012 emanati dal Direttore dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;

VISTA la nota RFI-DTC\A0011\P\2012\0003721 del 19/12/2012 con cui Rete ferroviaria italiana (RFI) comunica di aver assunto il “sistema di riferimento” di cui alla direttiva ANSF n. 1/dir/2012;

VISTE le norme vigenti sull’infrastruttura ferroviaria nazionale;

VISTA la relazione finale RFI-DTC-NCR\A0011\P\2016\0001447 del 7/7/2016, elaborata ai sensi della procedura DTC PSE 16 1 0;

emana la seguente:

DISPOSIZIONE DI ESERCIZIO

Articolo 1

(Finalità e campo di applicazione)

1. La presente disposizione di esercizio, in applicazione dei principi normativi stabiliti dall’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), apporta modifiche all’Istruzione per il servizio dei deviatori in uso sull’infrastruttura ferroviaria nazionale (ISD) al fine di recepire quanto stabilito con le disposizioni di esercizio n. 9/2012,

Pagina 1 di 13

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 31.525.279.633,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300



La presente disposizione è composta di n° 13 pagine



1/2014, 8/2014, 20/2014 e 6/2015, nonché con la prescrizione di esercizio RFI-DTC\A0011\P\2011\0000474 del 17/2/2011.

2. Il campo di applicazione della presente disposizione di esercizio è costituito dall'infrastruttura ferroviaria nazionale con esclusione delle linee nelle quali il personale dei treni interviene nel controllo degli incroci.

Articolo 2 (Modifiche all'ISD)

All'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

- *Il comma 3 è così sostituito:*

3. Nelle stazioni i deviatori possono essere incaricati di altre prestazioni particolari previste dalle apposite abilitazioni.

- *Il comma 4 è così sostituito:*

4. Il deviatore, oltre alla presente Istruzione, che comprende, in particolare, la sintesi delle norme generali per la circolazione dei treni, riportata in Allegato 1, deve conoscere il Regolamento sui Segnali in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale, l'Istruzione per il servizio dei manovratori in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale, l'Istruzione per l'esercizio dei passaggi a livello dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e, per quanto interessa il suo servizio, la Prefazione generale all'orario di servizio in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale per i convogli di RFI, come stabilito dal programma di esami per l'abilitazione al servizio.

- *I commi 5 e 6 sono soppressi.*

- *Il comma 10 è così sostituito:*

10. Salvo specifiche diverse disposizioni, le presenti Istruzioni valgono analogamente anche per le località di servizio diverse dalle stazioni (bivi, posti di comunicazione, depositi locomotive, ecc.) e devono essere applicate dagli addetti alle fermate (linee a dirigenza locale).

All'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

- *La nota (1) del comma 2 è così sostituita:*

(1) Nel caso che al segnale di partenza sia applicato il segnale di prosecuzione d'itinerario e quando questo risulta acceso, l'itinerario termina, in deroga a quanto detto, al successivo segnale di partenza comune ad altro binario o fascio di binari anch'essi muniti di segnali di partenza distinti per binario.

- *L'ultimo capoverso del comma 2 è soppresso.*





All'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

- *La lettera b) del comma 2 così sostituita:*

b) le chiavi di scorta di fermascambi e serrature sulle apposite rastrelliere;

- *Il primo alinea del comma 3 bis è così sostituito:*

- l'ordine venga impartito verbalmente da un operatore con funzione di coordinamento (D.C.O., Dirigente Coordinatore Impianti Elettrici, ecc.);

- *Il comma 4 è così sostituito:*

4. Le sigillature che possono essere tolte o effettuate dal personale addetto all'esercizio degli impianti devono essere eseguite con spago e sigilli in alluminio ad aletta, numerati progressivamente, che ogni posto di servizio deve avere in dotazione. Per le sigillature di esclusiva competenza dell'AM devono essere utilizzati i sigilli cilindrici in alluminio con cordina di acciaio.

Per una corretta esecuzione della sigillatura è necessario, dopo aver inserito la cordina nel sigillo, posizionare lo stesso nell'incavo della matrice della pinza e procedere alla sua compressione. La pinza è dotata di meccanismo che entra automaticamente in funzione dall'inizio della compressione e impedisce la riapertura della pinza prima che il ciclo di compressione sia concluso.

- *Il primo e secondo capoverso del comma 5 sono così sostituiti:*

5. Il personale addetto all'esercizio degli impianti deve usare per la sigillatura l'apposita pinza che ciascun posto deve avere in dotazione; la matrice e il punzone della tenaglia devono portare ciascuno le lettere PP (punzonatura provvisoria).

Ciascun posto di servizio, che ha in esercizio apparecchiature che possono essere dissigillate anche dal personale addetto all'esercizio degli impianti, deve avere in consegna una serie di sigilli contrassegnati, da un lato, dalla sigla dell'Unità periferica interessata (T, M, Vr, V, Tr, G, B, F, A, R, N, Ba, Rc, P, C) e, da una numerazione che, in funzione dell'utilizzo previsto dalla normativa vigente, riporta il numero 00 oppure un numero progressivo da 1 a 50, dall'altro lato, dalla sigla FS del fornitore e da una sigla alfanumerica composta da tre caratteri.

- *Il comma 15 è soppresso.*

All'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

- *Il comma 3 è così sostituito:*

3. Il registro M. 366 deve essere compilato per le fermate.





- *Il comma 8 è così sostituito:*

8. I registri delle disposizioni di servizio devono essere compilati e portati a conoscenza del personale interessato secondo procedure stabilite dall'Unità centrale competente.

- *Il secondo capoverso del comma 9 è così sostituito:*

Inoltre, per le stazioni provviste di scambi manovrati a mano, il piano schematico deve contenere anche il prospetto delle chiavi da ritirare secondo quanto previsto al comma 10.

- *Alla fine del comma 10 è inserito il seguente nuovo capoverso:*

Negli impianti in cui i collegamenti di sicurezza sono realizzati a mezzo di chiavi, il prospetto ritiro chiavi dovrà essere compilato se dalle indicazioni sugli apparati non risulta chiaramente rilevabile quali siano le chiavi da ritirare per ciascun itinerario.

- *Il comma 11 è soppresso.*

All'articolo 5 è apportata la seguente modifica:

- *Il comma 1 è così sostituito:*

1. Ogni posto di servizio di deviatore deve avere in dotazione materiali, disposizioni e moduli, come di seguito indicato.



a) il materiale in dotazione è normalmente costituito da:

- un orologio a muro;
- una o più lanterne e bandiere da segnalamento;
- torce da segnalamento a fiamma rossa;
- una serie di sigilli numerati;
- la pinza per applicare i sigilli;
- una o più manovelle per la manovra a mano dei deviatori;
- una o più chiavi a filetto della intallonabilità;
- una manovella per la manovra a mano delle barriere dei P.L. in consegna;
- fermascambi a morsa, cunei o distanziatori (a seconda del tipo di armamento), in quantità adeguata, per assicurare i deviatori;
- gli attrezzi necessari per eseguire la pulizia e la lubrificazione dei vari meccanismi dell'impianto.

Le norme d'uso delle torce da segnalazione a fiamma rossa sono stabilite a parte.

b) Le disposizioni generali e particolari sono normalmente costituite da:

- una copia della presente Istruzione;
- una copia delle Istruzioni relative all'AC in esercizio;





- una copia del registro delle disposizioni di servizio del posto;
- una copia della tabella annessa al Regolamento sui Segnali in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale;
- il prospetto M.53;
- i fascicoli circolazione linee interessati.

c) I moduli sono normalmente i seguenti:

- il registro della corrispondenza telefonica (mod. M. 100-b, ed eventualmente mod. M100 i);
- un fascicolo di mod. M.40;
- il libretto di consegna fra deviatori (M.36);
- il registro dei guasti (mod. M.125a).

Ulteriori materiali, disposizioni e moduli, eventualmente necessari in relazione alle particolarità del posto, dovranno essere individuati in sede locale (staffe fermacarri, M.40 MAN, ecc.).

All'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

- *Il primo capoverso del comma 7 è così sostituito:*

7. Ai deviatori può essere affidata l'accudienza, l'accensione e lo spegnimento delle luci fisse dei meccanismi che hanno in consegna, nonché delle altre luci di stazione.


- *Il comma 9 è così sostituito:*

9. Negli impianti muniti di segnali luminosi ove esistono appositi commutatori a due posizioni (giorno – notte) per la regolazione della tensione di alimentazione dei segnali stessi e quindi della loro luminosità, detti commutatori devono essere manovrati dalla posizione di giorno a quella di notte e viceversa rispettivamente 20 minuti dopo e 20 minuti prima degli orari indicati nella tabella (Allegato 5) dell'orario normale per l'uso dell'illuminazione.

All'articolo 7 è apportata la seguente modifica:

- *Il comma 1 è così sostituito:*

1. Il binario è costituito da due rotaie parallele, appoggiate su appositi sostegni (di regola traverse) e poste tra loro ad una distanza fissa, detta scartamento, che di norma misura 1435 millimetri. Il complesso costituito da massicciata, rotaie e traverse si denomina armamento. Le rotaie hanno dimensioni trasversali diverse e quindi pesi diversi. Il peso per metro lineare delle rotaie contraddistingue il tipo d'armamento. Gli armamenti più comuni sulla rete FS sono 46E4 (ex 46UNI) (kg 46 circa per metro), 50E5 (ex 50UNI),





60E1 (ex 60UNI).

All'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

- *Il primo capoverso del comma 2 così sostituito:*

2. Tutti i deviatori manovrati a mano ubicati sui binari di circolazione delle stazioni, nonché tutti i deviatori in piena linea, devono sempre essere muniti di fermascambi di sicurezza.

- *Il comma 12 è così sostituito:*

12. Le chiavi che si rendono libere dai fermascambi o dalle serrature di sicurezza, quando i relativi dispositivi sono assicurati nella posizione voluta, devono essere introdotte in altri apparecchi di sicurezza (fermascambi, serrature, banchi di manovra, serrature centrali, ecc.).

- *I commi 19 e 20 sono soppressi.*

All'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:

- *Il comma 2 è così sostituito:*

2. Il collegamento di sicurezza è sempre integrato da un dispositivo di bloccamento dei deviatori e degli eventuali altri meccanismi che soddisfa la seguente ulteriore condizione: per rimuovere i deviatori e gli altri meccanismi dalla posizione indicata al comma 1 occorre che il treno, per cui il segnale era stato disposto a via libera, si trovi in posizione tale da garantire che la rimozione stessa si effettui senza pericolo. Il bloccamento cessa solo quando il treno ha superato gli enti interessati dall'itinerario (deviatori, PL, ecc.). In alcuni impianti il collegamento bloccabile può essere sempre rimosso fino a quando il treno interessato non abbia impegnato un dispositivo di approccio relativo al segnale: questo dispositivo permette di disfare l'itinerario, subito dopo aver ridisposto a via impedita il segnale di prima categoria, solo se il treno si trova ancora in posizione tale da consentire il rispetto del relativo segnale di avviso.

- *Il comma 3 è così sostituito:*

3. Tutti i deviatori dei binari interessati dalla circolazione dei treni, in linea e nelle località di servizio devono essere muniti di collegamenti di sicurezza con il sistema di segnalamento.

- *I commi 7 e 8 sono soppressi.*

All'articolo 14 è apportata la seguente modifica:





- *L'ultimo capoverso del comma 6 è soppresso.*

All'articolo 15 sono apportate le seguenti modifiche:

- *Il comma 4 è così sostituito:*

4. Il D.M. che non vi possa provvedere di persona, per l'accertamento della completezza dei treni può avvalersi oltre che del deviatore, di altri agenti dipendenti presenti in stazione.

- *Il comma 9 è soppresso.*

All'articolo 16 è apportata la seguente modifica:

- *Il comma 7 è soppresso.*

All'articolo 17 sono apportate le seguenti modifiche:

- *La lettera a) del comma 3 è soppressa.*

- *Il primo alinea della lettera b) del comma 3 è così sostituito:*

- effettuare d'iniziativa la visita di cui all'art. 14/6 agli scambi interessati, subito dopo l'esecuzione di manovre che possono averli forzati di calcio.

- *Il comma 5 è così sostituito:*

5. Il D.M., quando manovri egli stesso gli A.C. deve provvedere di persona agli accertamenti e alle verifiche di cui ai commi 2 e 3. Per gli accertamenti fuori cabina, quando non abbia la possibilità di provvedervi di persona, può avvalersi del deviatore.

- *I commi 12, 14, 15, 16 e 17 sono soppressi.*


All'articolo 19 è apportata la seguente modifica:

- *Il comma 10 è soppresso.*

All'articolo 20 è apportata la seguente modifica:

- *Il comma 6 è così sostituito:*

6. I binari (di circolazione e secondari) sui quali avviene lo stazionamento dei veicoli devono essere resi indipendenti dai binari di circolazione al fine di impedire ai veicoli in





stazionamento medesimi di ingombrare, in caso di un loro eventuale indebito spostamento, i binari di circolazione stessi.

In mancanza dell'indipendenza di cui al precedente capoverso, lo stazionamento è ammesso a condizione che le IF, al fine di impedire indebiti spostamenti ai veicoli in stazionamento, attuino idonei provvedimenti, basati anche sulle caratteristiche plano-altimetriche dei binari interessati, da comunicare alle Unità Periferiche di RFI.

Nel caso delle stazioni in cui RFI fornisce alle IF i servizi di manovra, nonché per i treni effettuati da RFI, le incombenze di cui al presente comma spettano alle Unità Periferiche di RFI; in caso contrario, lo stazionamento dei veicoli, anche temporaneo, è di esclusiva competenza delle IF.

All'articolo 21 sono apportate le seguenti modifiche:

- *L'ultimo capoverso del comma 5 è così sostituito:*

Quando i deviatori prestano servizio presso il posto dell'A.I., gli avvisi ai deviatori di cui sopra possono essere dati dall'A.I. anche verbalmente.

- *La lettera b) del comma 6 è soppressa.*
- *Il secondo capoverso del comma 9 è soppresso.*

All'articolo 22 è apportata la seguente modifica:

- *Il primo alinea del secondo capoverso del comma 8bis è soppresso.*

All'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

- *Dopo il primo capoverso del comma 7 è inserito il seguente nuovo capoverso:*

In tali modalità devono essere eseguite anche le prove funzionali di enti degli impianti di sicurezza e segnalamento che possono pregiudicare la sicurezza dell'esercizio.

- *Alla fine del comma 13 è inserito il seguente nuovo capoverso:*

Se durante le riparazioni di un meccanismo per cui sia stato emesso il modulo M. 45, sopraggiunga la necessità di intervenire su altri meccanismi della stessa cabina o posto, l'A.M. dovrà emettere un modulo M. 45a di ripristino del meccanismo compreso nel modulo M45 precedentemente emesso e contemporaneamente un nuovo modulo M. 45 nel quale indicherà tutti i meccanismi che devono essere messi fuori servizio.





- *Il comma 26 è così sostituito:*

26. Ad eccezione dei lavori alle apparecchiature del blocco elettrico conta-assi, nel caso particolare di lavori di riparazione eseguiti a seguito di richiesta del DM/DCO per guasto in atto, l'A.M., qualora sia in grado di garantire – previa adozione se necessario di idonee precauzioni – che non siano fornite false indicazioni sullo stato degli enti o indebite condizioni liberatorie sui dispositivi di sicurezza durante le attività di ripristino, può eseguire i lavori solo dopo essersi annunciato con comunicazione registrata al DM/DCO e aver precisato, nella stessa comunicazione, che eseguirà i lavori a norma della presente procedura.

In seguito al ripristino e dopo aver rimosso le eventuali precauzioni adottate, l'A.M. deve avvisare con comunicazione registrata il DM/DCO del regolare funzionamento dei predetti enti. Fino a tale comunicazione il DM/DCO deve ritenere il guasto in atto.

All'articolo 25 sono apportate le seguenti modifiche:

- *Il titolo del comma 5 è così sostituito:*

Lavori ai segnali in regime di modulo M. 45 sulle linee esercitate con Blocco conta-assi (B.ca) e Blocco elettrico manuale (BEM).

- *Il primo capoverso del testo relativo ai “Segnali di P.B.A.” del comma 6 è così sostituito:*

I lavori ai segnali di P.B.A. che proteggono P.L. o a cui è associata anche la funzione o la protezione di punti singolari della linea (posto di verifica boccole, raccordi in linea, zone soggette a caduta massi) o che svolgono la funzione di segnali di avviso dei predetti segnali o del segnale di protezione di un PdS devono essere eseguiti, sia di giorno che di notte, mantenendo i segnali interessati a via impedita; qualora ciò non fosse possibile i lavori devono essere eseguiti in regime d'interruzione.

- *Il primo alinea del comma 9 è così sostituito:*

- sulle linee con BAcc, in regime di M. 45, mantenendo a via impedita, sia di giorno che di notte, i segnali di P.B.A. che proteggono P.L. o a cui è associata anche la funzione o la protezione di punti singolari della linea (posto di verifica boccole, raccordi in linea, zone soggette a caduta massi) o che svolgono la funzione di segnali di avviso dei predetti segnali o del segnale di protezione di un P.d.S.; per i P.B.A. che non svolgono tale funzione il mantenimento a via impedita non è necessario. Qualora ciò non fosse possibile i lavori devono essere eseguiti in regime d'interruzione.

- *L'ultimo capoverso del comma 9 è così sostituito*

Nel caso di lavori al BAcc l'A.M. deve specificare nella colonna “ANNOTAZIONI” del modulo M. 45 i P.B.A. che proteggono P.L. o a cui è associata anche la funzione o la protezione di punti singolari della linea (posto di verifica boccole, raccordi in linea, zone soggette a caduta massi) o che svolgono la funzione di segnali di avviso dei predetti





segnali o del segnale di protezione di un P.d.S. mantenuti a via impedita se interessati da lavori.


- *Il comma 13 è soppresso.*

L'Allegato 2 è così sostituito:





ALLEGATO 2
MODELLO DI PIANO SCHEMATICO DI UNA STAZIONE CON DEVIATOI MUNITI DI FERMASCAMBIO A CHIAVE E
BANCO DI MANOVRA CON SERRATURA CENTRALE



PROSPETTO RITIRO CHIAVI DEI FERMASCAMBI
DA INSERIRE NELLA SERRATURA CENTRALE PER LA MANOVRA DEI SEGNALI

BINARIO	ARRIVI da A	PARTENZE per A	BINARIO	ARRIVI da B	PARTENZE per B
I	1-3-7-9-13-17	1-3-7-9	I	3-9-13-17	9-13-17
II	2-3-5-7-9-17	2-3-5-7-9	II	11-13-18	11-13-18
III	2-3-6-7-9-17	2-3-6-7-9	III	7-12-13-18	7-12-13-18





All'Allegato 4 è apportata la seguente modifica:

- *Il punto 26) è soppresso.*

All'Allegato 7 è apportata la seguente modifica:

- *Il comma 2 del Capitolo VI è così sostituito:*

2. L'apparecchio distanziatore dell'ago discosto deve essere montato fra il secondo e il terzo cuscinetto di punta del deviatoio per tutti i tipi di armamento.

L'Allegato 10 è soppresso.

Articolo 3
(Terminologia)


Al fine di uniformare la terminologia dell'Istruzione per il servizio dei deviatori in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale, sostituire:

- "rotabile/i" con "veicolo/i";
- "macchinista" con "agente di condotta";
- "piombo", "piombato" e simili (piombatura, spiombatura, ecc.) con "sigillo", "sigillato" e simili (sigillatura, dissigillatura, ecc.);
- "Regolamento sui Segnali" con "Regolamento sui Segnali in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale";
- "Istruzione per l'esercizio dei passaggi a livello" con "Istruzione per l'esercizio dei passaggi a livello dell'infrastruttura ferroviaria nazionale";
- "Istruzione per il servizio dei manovratori" con "Istruzione per il servizio dei manovratori in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale".

Articolo 4
(Abrogazioni)

I seguenti provvedimenti normativi sono abrogati:

- circolare normativa M.121/18/12.3 del 29/09/1984;
- prescrizione RFI-DTC\A0011\P\2004\0000350 del 16/04/04;
- disposizione di esercizio n. 9 del 12/10/2012.





Articolo 5

(Avvisi)

Le strutture periferiche di RFI, nel rispetto di quanto previsto dal SGS aziendale, restano incaricate di portare a conoscenza del personale interessato i contenuti della presente disposizione di esercizio.

La presente disposizione di esercizio interessa le Attività di Sicurezza: Gestione della circolazione, Manutenzione dell'infrastruttura; Ruoli e Contesti operativi: tutti.

Articolo 6

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

La presente disposizione di esercizio, pubblicata in formato pdf a cura della Direzione Tecnica nella banca dati on-line e-POD di RFI, entra in vigore il 15/01/2017.

Donato Carillo

